

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 477

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GINEFRA, BOCCIA, CENNI, MOGHERINI, PELILLO, TARICCO, CIMBRO, MANFREDI, MADIA, BENI, ZAMPA, FONTANELLI, D'INCECCO, GIULIETTI, FRAGOMELI, SBROLLINI, MOSCA, MELILLA, MAGORNO, PELUFFO, TIDEI, MONGIELLO, SBERNA, DECARO, VENTRICELLI, ZARDINI, MURER, ERMINI, DE MARIA, BRAGA, GASPARINI, DE GIROLAMO, FABBRI, FOSSATI, KYENGE, BENAMATI, BARETTA, PATRIARCA, MARCON, BOCCADUTRI, PASTORINO, PORTA, CARBONE, MALPEZZI, CASATI, AMODDIO, DALLAI, COSCIA, FERRO, ROTTA, COCCIA, SIMONI, MARCO DI MAIO, RICHETTI, CARRESCIA, GIGLI, GINATO, BORLETTI DELL'ACQUA, BOCCUZZI, MORETTO, SCALFAROTTO, CARUSO, RIBAUDO, COPPOLA, CARELLA, CARNEVALI, PES, NARDELLA, BOSSA, VACCARO, QUARTAPELLE PROCOPIO, GANDOLFI

Modifica all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di limite del numero dei mandati parlamentari

Presentata il 22 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al fine di contribuire al rinnovamento della composizione delle Camere si propone la seguente proposta di legge, composta da un articolo unico.

La prolungata permanenza delle stesse persone all'interno delle Camere rischia

di ostacolare il confronto pieno delle idee e la valorizzazione delle tante risorse intellettuali presenti nel nostro Paese.

Il rinnovamento delle persone e delle idee è un valore imprescindibile e fondamentale delle democrazie. La limitazione dei mandati a sindaco e a presi-

dente di provincia ha favorito, in questi anni, a livello locale il ricambio della classe politica creando una positiva osmosi tra « Palazzo » e società. Rappresentanti dei lavori e delle professioni hanno così dedicato un periodo della propria vita alla cura degli interessi della collettività, al servizio degli altri cittadini e della cosa pubblica, arricchendo le

istituzioni democratiche di competenze e di professionalità.

La presente proposta di legge si propone, dunque, di limitare l'eleggibilità alla carica di parlamentare prevedendo che ciascun cittadino non possa assumere elettivamente la carica di deputato o di senatore per più di tre legislature consecutive, delle quali almeno due di durata ordinaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non sono altresì eleggibili coloro che sono stati eletti per tre legislature consecutive, delle quali almeno due di durata ordinaria, all'ufficio di membro del Parlamento ».

€ 1,00



17PDL0001760